VERBALE DI DELEGAZIONE TRATTANTE N.1

PREINTESA

AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

PARTE GIURIDICA ANNO 2017

PARTE ECONOMICA ANNO 2017

Il giorno 19/07/2017 alle ore 10.00 presso la sede municipale del Comune di Castions di Strada, a seguito della convocazione con nota in data 10/07/2017 prot.n. 5841 inviata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU, si sono riuniti:

Per la parte pubblica i signori:
Dott.ssa Rita Candotto — Segretario Comunale — Presidente

Per la parte sindacale i signori:
Boezio Roberto — Rappresentante OO.SS. Funzione Pubblica C.G.I.L.
Lampe Michele — Rappresentante OO.SS. UIL FPL

Ascanio Grazia — R.S.U.
Gloazzo Mauro — R.S.U.

Assiste in qualità di verbalizzante la dipendente Callegarin Nadia

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 19/06/2017 con la quale veniva nominata la delegazione trattante di parte pubblica nella figura del Segretario Comunale;
Premesso che con deliberazione giuntale n. 114 del 08/07/2009 è stata approvata la Metodologia di Valutazione Unica;
Rilevato che tale regolamento prevede la valutazione della performance individuale, mediante una scheda che valuta l'apporto individuale reso dai singoli dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi, e della performance organizzativa che valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 61 del 19/06/2017 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2017,
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 6 / 1 Pers. del 19/01/2017 con la quale si è provveduto alla costituzione del fondo incentivante la produttività per l'anno 2017 con la quale vengono quantificate in Euro 31.671,92 il totale delle risorse del fondo compreso l'importo di Euro 4.238,73 quale Fondo per lo Straordinario;
Che la parte datoriale propone l'integrazione del fondo con l'importo massimo fino all'1,3% su base annua del monte salari 1999 (art. 20 comma 2 del CCRL 2002 – art. 73 comma 2 lett. h) CCRL 2006), per l'importo massimo consentito di €. 3.505,00;

Le parti leggono la preintesa di CCDI per il personale del Comune di Castions di Strada - parte giuridica anno 2017 qui di seguito riportata.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

PERIODO ANNO 2017

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito denominato CCDI), si applica a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Castions di Strada.

ART. 2
DECORRENZA E DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente CCDI **decorrono dal 01.01.2017 al 31.12.2017** e alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
2. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
3. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL, le eventuali disposizioni del presente CCDIA, incompatibili con lo stesso, sono immediatamente disapplicate e - qualora non necessitino di negoziazione - sostituite dalle nuove disposizioni.
4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato o fino a quando le normative di legge, contrattuali o di altra natura non ne determinano il decadimento, anche di singoli istituti. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
5. Il presente CCDI può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal CCRL.

ART. 3
PROCEDURE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI

1. Il Comune invierà annualmente entro il **20 gennaio** alle RSU, alle OO.SS. firmatarie del presente contrato la determinazione di costituzione del fondo. La proposta di ripartizione del fondo stesso sarà inviata in applicazione ai criteri del presente contratto decentrato.
2. La mancata adozione della determina di ripartizione del fondo comporterà la sospensione automatica di ogni erogazione dei compensi previsti dal presente contratto.
3. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 2 dovranno essere espletati entro 15 gg dalla sottoscrizione della preintesa.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AI SENSI DELLA LEGGE 146/1990 E SUCCESSSIVE MODIFICHE - CONTINGENTI DI PERSONALE

1. Le parti, nell'ambito dei servizi essenziali di cui alla vigente normativa, garantiscono la continuità delle prestazioni indispensabili al fine di assicurare, in occasione di scioperi, il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

2. Il responsabile del servizio/Titolare di posizione organizzativa individuerà, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali, a rotazione fra gli addetti ove le dotazioni organiche lo consentono, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come di seguito individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
3. La prestazione dei dipendenti contingentati farà solo riferimento alle mansioni ed ai compiti specificatamente previsti astenendosi, quindi, dalle ulteriori mansioni lavorative non previste. Il contingente verrà, perciò, conseguentemente dimensionato.
4. Il personale che non aderisce allo sciopero e non contingentato dovrà espletare le normali attività lavorative previste nella propria mansione.
5. Non possono, comunque, essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
   - dal 10 al 20 agosto;
   - dal 23 dicembre al 7 gennaio;
   - 5 giorni prima e 3 dopo delle festività pasquali;
   - 3 giorni prima e 3 dopo la commemorazione dei defunti;
   - 5 giorni prima e 5 dopo le consultazioni elettorali.

6. Nelle occasioni di sciopero l'Amministrazione si impegna a garantire un'opportuna informazione all'utenza con i mezzi ritenuti opportuni.
7. In applicazione dei commi precedenti, i contingenti professionali e numerici di personale esonerato dallo sciopero al fine di garantire le prestazioni indispensabili precedentemente individuate, sono i seguenti:

SERVIZIO	Numero Addetti	Prestazioni in caso di gestione diretta dei servizi
STATO CIVILE	1	RICEVIMENTO DENUNCE DI MORTE
ELETTORALE	FINO A 2	IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI
PERSONALE	1	NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 10 E IL 20 DEL MESE
POLIZIA LOCALE	1	PER TURNO

8. I servizi vengono garantiti senza ricorso allo straordinario.

RELAZIONI SINDACALI E AGIBILITA'

ART. 5
RELAZIONI SINDACALI

1. Le parti convengono che un chiaro e corretto sistema di relazioni sindacali è fondamentale per il raggiungimento dei risultati concordati.
2. Al fine di rendere agevole l'esercizio delle relazioni sindacali l'Amministrazione autorizza la locale RSU all'uso di una casella di posta elettronica onde permettere alla stessa la ricezione e la trasmissione di messaggi e documentazione.
3. L'Amministrazione provvede, inoltre, a predisporre uno o più spazi, accessibili a tutto il personale, per l'affissione da parte delle RSU e delle OO.SS. di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale di lavoro.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

ART. 6
DESTINAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. Il fondo per le risorse decentrate, così come costituito ai sensi dell'art. 3, viene, con il provvedimento di costituzione, contestualmente ripartito, seguendo i criteri qui di seguito elencati; ripartito secondo i seguenti criteri:

   A. Progressioni economiche orizzontali: viene garantito quanto già destinato e riconosciuto ai dipendenti.
   B. Salario aggiuntivo: viene garantito quanto già destinato e riconosciuto ai dipendenti.
   C. Compensi per trattamenti economici accessori (indennità): si rinvia al successivo articolo 7 del presente contratto.
   D. Produttività e miglioramento dei servizi: viene destinata la quota residuale dopo aver finanziato gli istituti precedenti (lettere A/B/C).

2. Qualora le somme impegnate non siano state utilizzate nell'esercizio finanziario di riferimento, le stesse sono riassegnate all'esercizio dell'anno in corso, alla Produttività e miglioramento dei servizi di cui all'art. 9.

ART. 7
INDENNITA'

1. Le indennità sono riconosciute, nell'ambito delle risorse disponibili (stabili e/o variabili), dando priorità all'indennità di turno (art. 54 CCRL 2002) ed a quelle previste dalle lettere B) – C) – D) – E) del presente articolo.
2. All'interno di ogni singola tipologia, in caso di risorse insufficienti, la corresponsione avverrà in misura proporzionale.
3. Le indennità di cui ai punti successivi possono essere attribuite a tutto il personale dipendente, formalmente incaricato, con l'esclusione del personale titolare di posizione organizzativa. Le indennità sono cumulabili tra loro se non diversamente indicato.
4. Le parti stabiliscono il seguente ordine d priorità nell'individuazione delle indennità e conseguente destinazione dei fondi:

A) Indennità di turno al personale avente diritto

B) Indennità di rischio (art. 62 CCRL 01.08.2002):

Le prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale che danno titolo all'indennità di rischio sono le seguenti:

- *Prestazione di lavoro con impiego di automezzi e altri veicoli per trasporto di persone o cose;*
- *Lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico;*
- *Esposizione diretta con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati;*
- *Conduzione cucina;*
- *Attività di necroforo;*
- *Esposizione a rischi di contrazione di malattie infettive;*
- *Prestazioni lavorative che prevedano contatto con agenti chimici, biologici, fisici, radianti e gassosi ecc.;*
- *Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici elettrici a motore ecc.;*
- *Esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature anche non permanenti;*
- *Esposizione a rischio di caduta dall'alto, urto, trazione, estensione, postura ecc.*

L'importo per le prestazioni di cui ai punti precedenti è pari ad € 30,00 mensili lorde e verrà erogata interamente anche per il personale part-time.

L'indennità di rischio non è dovuta al personale di Polizia Municipale Locale poiché già ricompresa nell'indennità di vigilanza.

L'indennità, corrisposta mensilmente, spetta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 4 lettera B.

C) Maneggio valori (art. 61 CCRL 01.08.2002):

Al personale formalmente nominato agente contabile ed adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete l'indennità giornaliera come sotto specificata:

- economo comunale	€. 1,54
- altri agenti contabili	da un minimo di €. 0,70 a un massimo di €. 1,54

L'indennità spetta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui sopra, sulla base di attestazione resa dal titolare di posizione organizzativa.
Verrà corrisposta annualmente con la seguente modalità: sul volume di denaro maneggiato dall'economo viene riproporzionato quanto di spettanza agli agenti contabili (ad es. se l'economo a fine anno ha maneggiato €. 60.000 e l'agente contabile €. 5.000, all'agente spetta il seguente importo giornaliero 60.000:1,54 = 5.000:X = 0,12; sapendo che l'importo minino è 0,70 all'agente contabile spetteranno €. 0,70 al giorno).

D) Specifica indennità (art. 48 dd. 07.12.2006)

La specifica indennità di cui all'art. 48 del CCRL 7.12.2006 come modificata dall'art. 21 comma 2 del CCRL 2008 viene così riparametrata:

• Cat. A	€. 29 lordi mensili
• Cat. B/PLS	€. 37 lordi mensili
• Cat. C/PLA	€. 38 lordi mensili
• Cat. D/PLB/PLC	€. 40 lordi mensili

L'indennità viene corrisposta mensilmente.

E) Disagio (art. 21, lettera d) CCRL 01.08.2002)

Le condizioni particolarmente disagiate per l'esercizio di attività lavorative, vengono così individuate:
- Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro, con esclusione della turnazione (es.: orario frazionato con almeno due rientri giornalieri, orario plurisettimanale che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento, etc.) - ***€ 30,00 lordi mensili***
- Esposizione a situazione di disagio connesse a particolare tipologia di prestazione fornita quali:

- *Dipendenti che svolgono attività lavorative diverse e precisamente collaboratore amministrativo e autista scuolabus (categoria B), collaboratore amministrativo/istruttore amministrativo e accompagnatore scolastico (categoria B o C)* - ***€. 20,00 lordi mensili***
- *Dipendenti che svolgono attività lavorative sotto il coordinamento di almeno due Titolari di Posizione Organizzativa* ***€. 20,00 lordi mensili****; tale indennità non si cumula con quella prevista alla precedente lettera D)*
- *Dipendenti formalmente nominati o referente tecnico o referente amministrativo per l'ASP €. 20,00 lordi mensili*

Gli importi delle prestazioni di cui ai punti precedenti non sono cumulabili; in caso di contemporanea presenza di più fattispecie si eroga l'indennità di importo più elevato.
L'indennità di disagio non è dovuta al personale turnista di Polizia Locale.

L'indennità, corrisposta mensilmente, spetta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui sopra e non subirà decurtazioni per il personale che svolge l'attività lavorativa a part time sia orizzontale che verticale.

F) Indennità di responsabilità (art. 30, comma 2, CCRL 26.11.2004)

1. Al personale di categoria B, C, D, al quale sia stato attribuito con atto formale l'incarico di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe; Ufficiale Elettorale; Responsabile dei Tributi (nominato mediante delibera di giunta e firma degli atti di accertamento) compete un importo massimo annuo lordo di € 300,00. L'importo è corrisposto nella misura massima, nel caso di dipendente incaricato di tutte e tre le funzioni (funzioni di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe e Ufficiale Elettorale); verrà corrisposta proporzionalmente in caso di incarico parziale.
2. Analogo importo massimo di €. 300,00 annuo lordo compete altresì alle seguenti figure professionali ed alle seguenti funzioni, attribuite con atto formale:
- archivista informatico (colui il quale ufficialmente gestisce l'archivio informatico ed è stato all'uopo nominato con espresso provvedimento)
- addetto all'URP
- formatore professionale
- funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori

Specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

3. Le indennità di cui alla presente lettera F) punti 1 e 2 non sono cumulabili.
4. Le indennità di cui al presente punto F) n. 1 e n. 2 non sono erogate se al dipenente viene già riconosciuta l'indennità di cui al punto G).
5. L'indennità viene corrisposta annualmente previa verifica dei requisiti richiesti di cui all'articolo 8.

G) Indennità di responsabilità (art. 21, c. 3 CCRL 01.08.2002 e art. 30, comma 1 CCRL 26.11.2004)

1. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui alla presente lettera G) si individuano le seguenti fattispecie la cui elencazione è esaustiva:

CATEGORIA	FATTISPECIE/CRITERI	Importo annuo lordo individuale
B	1.Responsabile della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro	- € 1.000,00 per il coordinamento da 2 a 5 persone (compresi LSU, LPU, progetti cantieri lavoro, borse lavoro giovani) - € 1.250,00 per il coordinamento di 6 o più persone
	1.Responsabile di procedimenti contabili complessi soggetti a certificazione e a controlli esterni	Gli importi sono così attribuiti: - Presenza di una fattispecie di responsabilità € 1.000,00
C/PLA	1.Responsabile della conduzione e del coordinamento di gruppi di lavoro	- € 1.000,00 per il coordinamento da 2 a 5 persone (compresi LSU, LPU, progetti cantieri lavoro, borse lavoro giovani) - € 1.250,00 per il coordinamento di 6 o più persone
	1.Responsabile di procedimenti contabili complessi soggetti a certificazione e a controlli esterni 2.Preposto per la sicurezza sui posti di lavoro	Gli importi sono così attribuiti: - Presenza di una fattispecie di responsabilità € 1.000,00; - Presenza di due fattispecie di responsabilità € 1.500,00;

	3.Referente servizio informatico	- Presenza di tre fattispecie di responsabilità € 1.750,00.
D /PLB / PLC	1.Preposto per la sicurezza sui posti di lavoro 2.Responsabile di procedimenti contabili complessi soggetti a certificazione e a controlli esterni	Gli importi sono così attribuiti: - Presenza di una fattispecie di responsabilità € 1.000,00; - Presenza di due fattispecie di responsabilità € 1.500,00.

L'indennità viene corrisposta annualmente ai soggetti formalmente incaricati, previa verifica dei requisiti richiesti di cui all'art. 8.
L'indennità si decurta in caso di assenza e viene ripartita con il sostituto in misura direttamente proporzionale al periodo di sostituzione.
Al personale a tempo parziale, se avente diritto, l'indennità viene corrisposta in misura piena nel limite di quanto stabilito dal CCRL.

Tutte le indennità previste dal presente articolo, si decurtano nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

H) Indennità di reperibilità (art. 55 CCRL 01.08.2002)

In caso di istituzione da parte dell'Ente di aree di pronto intervento si corrisponderà ai dipendenti coinvolti, l'importo pari a 10,33 euro per 12 ore al giorno, frazionabile in misura non inferiore a 4 ore, nel qual caso l'indennità è maggiorata del 10%.

ART. 8
MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELLE INDENNITA'

1. Ogni TPO verifica la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai lavoratori assegnati a fini dell'individuazione dei destinatari, nel limite delle disponibilità del fondo conseguenti all'applicazione del presente contratto, delle singole indennità di cui all'articolo precedente e le comunica all'ufficio personale, unitamente all'attestazione della copertura contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario.
2. In assenza di comunicazione l'ufficio personale sospenderà la corresponsione delle indennità in godimento nell'anno precedente fino ad avvenuta nuova comunicazione

ART. 9
PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

1. Garantiti gli istituti di cui agli articoli precedenti, le rimanenti risorse sono destinate alla produttività sulla base di obiettivi strategici di sviluppo e/o di mantenimento, annualmente predeterminati volti ad incrementare il miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
2. Gli obiettivi che comportano erogazione di compensi accessori denominati "produttività individuale/collettiva" sono quelli previsti nel piano delle performance/pro/pdo. Nessun progetto potrà essere approvato con documenti diversi dai sopra citati provvedimenti.
3. E' fatto divieto di utilizzare le risorse del presente articolo per il pagamento di prestazioni straordinarie.

POLITICHE GENERALI ORARIO DI LAVORO

ART. 10
POLITICHE GENERALI

1. I criteri generali sulle politiche dell'orario di lavoro sono i seguenti:

- Assicurare e garantire specifiche articolazioni ai dipendenti in particolari situazioni di difficoltà;
- Ricercare tipologie di orario di lavoro che garantiscano sia la flessibilità sia la garanzia di adeguata erogazione dei servizi da offrire all'utenza e di corretto andamento delle attività necessarie all'organizzazione;
- Consentire una adeguata fruizione dei servizi da parte dell'utenza senza creare impedimento al più efficace sistema di lavoro;
- Realizzare i principi di armonizzazione sui tempi lavoro/cura della famiglia;
- Prevedere che servizi diversi possano avere orari diversi, in quanto l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio.

2. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione tra il personale. Le forme flessibili autorizzate di orario possono essere rivisitate, con congruo preavviso, esclusivamente in caso di documentate necessità di servizio.
3. Le parti danno atto che, fino all'armonizzazione dei regolamenti, viene mantenuta la situazione in essere in ogni Comune.

PRESTAZIONI STRAORDINARIE – BANCA DELLE ORE

ART. 11
LAVORO STRAORDINARIO

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del CCRL 01.08.2002, le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
5. Le parti si incontrano a livello di ente per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività".

ART. 12
BANCA DELLE ORE

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore nel quale confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore effettuate, entro i limiti e le reali disponibilità delle risorse indicate nel precedente articolo e comunque non più di 18 ore annue.
2. Tale opzione vincola il dipendente interessato a recuperare le ore di cui sopra entro l'anno successivo, escludendo la possibilità di chiedere il pagamento totale delle ore effettuate.

NORME FINALI

ART. 13
INCENTIVI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI

1. Le risorse derivanti da particolari e specifiche disposizioni nazionali e regionali (Legge Regionale 14/2002 art.11, tributi e avvocatura) vengono ripartite fra il personale addetto alle specifiche attività in applicazione delle relative norme regolamentari.
2. Vengono fatte salve eventuali ulteriori risorse assegnate al fondo da specifiche norme di legge che ne disciplinino espressamente la voce di alimentazione e la voce di destinazione.

ART. 14
INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Le parti si impegnano ad evitare interpretazioni unilaterali sulle materie di cui al presente CCDI.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire il significato della clausola controversa.
3. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale e deve contenere il testo riformulato della norma oggetto di criticità.
4. Le parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono il significato della clausola controversa.
5. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo aziendale.

ART. 16
NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti CCRL.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
3. Copia del presente CCDIA verrà messo a disposizione dei dipendenti interessati mediante pubblicazione integrale sul sito del Comune.

PREINTESA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI CASTIONS DI STRADA ANNO 2017
PARTE ECONOMICA

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 6 / 1 Pers. del 19/01/2017 con al quale si è provveduto alla costituzione del fondo incentivante la produttività per l'anno 2017;
Che il totale delle Risorse è di €. 31.671,92 compreso l'importo di €. 4.238,73 quale Fondo per lo Straordinario;
Preso atto che ai sensi dell'art. 74 CCRL 2006, il Fondo 2017 è stato incrementato dello 0,80% del monte salari del 2003, poiché il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è inferiore al 25% (dati rilevati dal rendiconto relativo all'anno precedente pari al 20,09%)
Rilevato, inoltre, che la quota oggetto di contrattazione è pari ad Euro così composta

FONDO STRAORDINARIO anno 2017	€. 4.238,73
RISORSE STABILI	€. 21.975,05
RISORSE VARIABILI	€. 5.458,14
TOTALE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER L'ANNO 2017	**€. 31.671,92**

La parte datoriale propone:
- l'integrazione del fondo con l'importo massimo fino all'1,3% su base annua del monte salari 1999 (art. 20 comma 2 del CCRL 2002 – art. 73 comma 2 lett. h) CCRL 2006), per l'importo massimo consentito di €. 3.505,00
- la seguente utilizzazione delle risorse del FONDO 2017

DESTINAZIONE FONDO ANNO 2017 A PREVISIONALE

STRAORDINARIO	4.238,73
DESTINAZIONE RISORSE STABILI:	21.975,05
Progressioni economiche	11.520,95
Salario aggiuntivo	9.697,38
Indennità specifica (art. 16 c. 4 CCRL 01/08/2002)	161,40
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE STABILI	*21.379,73*
QUOTA NON UTILIZZATA	***595,32***

DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI (comprensiva quota 1,3%):	8.963,14
Indennità di turno	2.000,00
Indennità di rischio (art. 62 CCRL 01/08/2002)	1.080,00
Specifiche indennità (art. 48 CCRL 2006)	1.368,00
Indennità di responsabilità – art. 30 c. 2 CCRL 2004	300,00
Ind. di responsabilità (art. 21 c. 3 CCRL 2002 e art. 30 c. 1 CCRL 2004	2.000,00
Maneggio valori	750,00
Indennità di disagio	570,00
TOTALE DESTINAZIONE RISORSE VARIABILI	*8.068,00*
QUOTA NON UTILIZZATA	***895,14***

La parte datoriale e le OO.SS. convengono di destinare alla produttività collettiva, in base al sistema di valutazione adottato dall'Ente con deliberazione giuntale n. 53 del 07/06/2012, le quote residue delle risorse non destinate sia stabili che variabili pari a Euro 1.490,46.

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono **la preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo aziendale parte giuridica anno 2017 e parte economica anno 2017.**

LA PARTE PUBBLICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rita Candotto

I RAPPRESENTANTI SINDACALI

Rappresentante OO.SS. Funzione Pubblica CGIL
Boezio Roberto

Rappresentante OO.SS. UIL FPL
Lampe Michele

R.S.U.
Ascanio Grazia

R.S.U.
Gloazzo Mauro